



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LANUSEI

Il Tribunale di Lanusei, composto dai magistrati

Dott. Nicola Caschili	Presidente rel.
Dott. Giada Rutili	Giudice
Dott. Giuseppina secchi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA

nel procedimento ex artt. 48 e 84 e ss. CCII proposto da

PN Auto di G. Nieddu & C. s.a.s., con sede in Tortolì, via Baccasara sn, in persona del socio illimitatamente responsabile Giuseppe Nieddu, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Sanna e dall'Avvocato Andrea Pogliani

1. Il procedimento.

Con ricorso depositato in data 4.1.2024, la ricorrente, esercente una impresa di vendita di autoveicoli, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 54 CCII, trovandosi in una situazione di crisi non altrimenti risolvibile.

Con decreto del 9.2.2024, il Tribunale ha concesso le misure protettive, disponendo in particolare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 6/2020.

Con decreto in data 23/09/2024 il Tribunale ha formulato alcuni rilievi, invitando la ricorrente a fornire gli opportuni chiarimenti e a procedere alla modifica del piano, della proposta e dell'attestazione.

Con note del 23.1.2025, la società ha depositato la memoria contenente integrazioni e modificazioni alla originaria proposta.

Con decreto del 11.4.2025, il Tribunale, preso atto delle modifiche apportate al piano, ha ammesso la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nominando il dott. Angelo Cabiddu commissario ed assegnando ai creditori il termine per la manifestazione del voto sulla proposta.

Il commissario, con relazione depositata il 17.10.2025, ha reso noto l'esito delle votazioni, dando atto che il piano e la proposta non hanno ottenuto il consenso prescritto dall'art. 109 co. 5 CCII, non avendo prestato consenso le classi 2 e 11, costituite per intero dal creditore 4Mori Sardegna s.r.l., ipotecario (classe 2) e chirografario garantito da terzi (classe 11).

Con memoria depositata il 27.10. 2025, la società ricorrente ha dato atto che è stata raggiunta la maggioranza dei creditori in 11 classi sulle 13 ammesse al voto, delle quali le classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 sono formate da creditori privilegiati. La ricorrente, ritenendo la ricorrenza di tutti i presupposti previsti l'112, comma 2, lettera d) CCII, ha chiesto pertanto l'omologa della proposta.

Il commissario, con relazione del 27.11.2025, ha espresso parere favorevole all'omologa, ritenendo che la proposta e il piano formulati dalla società consentono di soddisfare le previsioni dell'art. 112 comma 2 CCII.

Il creditore dissenziente 4mori Sardegna S.r.l. titolare dei crediti di cui alle classi 3 e 11, non ha proposto opposizione alla richiesta di omologa.

Il Tribunale, all'udienza fissata per la discussione, preso atto del parere favorevole del commissario, si è riservato.

Il piano di concordato.

La società è titolare di una azienda di commercio di autoveicoli in comune di Tortolì che ha subito una grave crisi generata dal calo significativo del mercato dell'auto, avvenuto in concomitanza con alcuni importanti investimenti immobiliari. La società, a seguito della manifestazione della crisi, ed in funzione di un progetto di ristrutturazione, ha quindi deciso di concedere in affitto l'azienda, anche per preservarne la continuità alla società ADN srl, anch'essa riconducibile alla stessa compagine sociale. L'affitto è attualmente in corso.

La ricorrente, inoltre, è proprietaria di un immobile commerciale, attualmente diviso in tre porzioni, di cui una, destinata a salone auto, è ricompresa nell'azienda concessa in affitto, e le altre due porzioni concesse in locazione a due distinte società che versano regolarmente i canoni. In particolare, un immobile è locato alla Kinesis asd, che corrisponde un canone mensile di 2.666,67 e l'altro è detenuto a titolo precario, a seguito della scadenza del contratto di locazione, dalla società Elcom srl, che versa un importo a titolo di indennizzo di 5.075,00 euro.

L'intera proprietà è oggetto di una esecuzione immobiliare, promossa dalla banca mutuante, attualmente sospesa a seguito della concessione delle misure protettive.

La ricorrente intende risolvere la propria crisi mediante un concordato che prevede oltre al recupero dei crediti, la continuità indiretta dell'azienda, la cessione delle

proprietà immobiliari e l'apporto di risorse esterne da parte della società Greco s.r.l., partecipata al 97% dal socio illimitatamente responsabile, e da parte dello stesso socio illimitatamente responsabile, che metteranno a disposizione dei creditori tutto il loro patrimonio immobiliare.

Il piano proposto prevede, in particolare, la prosecuzione dell'affitto dell'azienda fino alla cessione della stessa previa procedura competitiva, da avviare successivamente all'omologa del piano. Il contratto di affitto, sottoscritto in funzione della ristrutturazione aziendale, prevede la possibilità di recesso immediato in caso di procedura concorsuale.

La procedura competitiva avrà ad oggetto solamente le parte mobiliare e l'avviamento mentre la parte immobiliare verrà ceduta unitamente agli altri locali commerciali attualmente locati. La società, infatti, dopo avere riferito che nell'ambito delle esecuzione immobiliare l'intero compendio è stato suddiviso in due lotti, ritiene che la vendita unitaria consentirebbe un migliore realizzo in quanto gli immobili sono inseriti all'interno di una unica struttura concepita alla stregua di un piccolo centro commerciale. Il ricavato derivante dalla cessione della proprietà sarebbe pari ad € 3.800.000,00.

Il piano, quindi, prevede l'apporto di risorse esterne. In particolare, è previsto un apporto di liquidità da parte della società Greco srl, partecipata al 97% dal socio illimitatamente Giuseppe Nieddu, pari ad € 75.000,00.

La stessa società Greco s.r.l., ed il socio Giuseppe Nieddu, infine, metteranno a disposizione dei creditori, mediante vincolo ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. i propri patrimoni, stimati complessivamente in € 2.950.739,98. Peraltro, è previsto che il patrimonio del socio verrà devoluto ai creditori solo nel caso in cui i creditori non siano rimasti integralmente soddisfatti dall'esecuzione del piano.

A seguito delle modifiche apportate, l'attivo disponibile è pari ad € 7.971.325 mentre il fabbisogno finanziario è di € 7.475.723,00, che consente l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori nella misura del 100%, nelle tempistiche previste dalla proposta, con un residuo attivo di € 495.602,20, ulteriormente incrementato in relazione alla cause bancarie attive, alla verosimile riduzione del tasso di interesse legale e ad altri possibili fattori favorevoli, tra cui la migliore vendita dei cespiti. L'articolazione delle classi, prospettata all'esito delle modifiche e dei chiarimenti, è la seguente:

- Classe I (Creditori assistiti da privilegio mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 c.c. scaduti alla data di presentazione della domanda di concordato) € 86.145,71: si prevede il pagamento in misura del 100% entro sei mesi dall'omologazione;
- Classe II (Creditori privilegiati ipotecari per complessivi) € 2.138.530,29: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe III (creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1) € 462.177,00: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione (trattandosi di TFR non ancora maturato, non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 86);
- Classe IV (creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2) € 84.309,33: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe V (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c.) € 903.357,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall' dall'omologazione;
- Classe VI (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2758 c.c.) € 134,95,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall' dall'omologazione;

- Classe VII (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2754 c.c.) € 65.030,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe VIII (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c.) € 121.431,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe IX (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 comma 3 c.c.) € 402.734,00: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe X (creditori privilegiati assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 comma 4 c.c.) € 94.933,44: rientranti nella transazione fiscale, si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe XI (crediti chirografari garantiti da Giuseppe Nieddu) € 734.682,00: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe XII (crediti chirografari di imprenditori minori) € 231.964,00,00: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione;
- Classe XIII (altri crediti chirografari) € 808.867,00: si prevede il pagamento in misura del 100% entro 4 anni dall'omologazione.

Il concordato in continuità.

Il piano proposto dalla ricorrente è qualificabile come concordato in continuità, prevedendo la prosecuzione del contratto di affitto e la successiva cessione dell'azienda previa procedura competitiva.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 84, il concordato in continuità deve comportare un soddisfacimento anche non prevalente dei creditori *“dal ricavato prodotto dalla continuità”*.

Nel caso di specie, risulta soddisfatto tale fondamentale presupposto, in quanto la ricorrente ha spiegato e l'attestatore ha verificato che il valore preponderante dell'azienda è costituita dal suo know how, mentre sono limitati i beni materiali, fatta eccezione per l'immobile in cui viene esercitata l'attività che, tuttavia, non ne caratterizza la esistenza. Dunque la disgregazione aziendale priverebbe i creditori del valore dell'avviamento, mentre alcun beneficio essi riceverebbero dalla cessione dei beni mobili. Anche se modesto, tale valore (costituito da 108.500 mila euro provenienti dai canoni e 80 mila euro dalla cessione) risulta comunque apprezzabile e non irrisorio, legittimando pertanto la qualificazione del concordato come in continuità indiretta.

L'approvazione del concordato in continuità.

Ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII, il piano di concordato in continuità aziendale è approvato quando votano a favore l'unanimità delle classi. L'art. 112 prevede poi che nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'unanimità il piano possa essere comunque omologato mediante la ristrutturazione trasversale.

In particolare, l'art. 112 stabilisce che, *“Il tribunale omologa il concordato verificati:*

- a) la regolarità della procedura;*
- b) l'esito della votazione;*
- c) l'ammissibilità della proposta;*
- d) la corretta formazione delle classi;*

e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Ritiene il Tribunale che ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge per l'omologa del concordato, in parte già esaminate in sede di ammissione alla procedura.

La regolarità della procedura.

Tutto il procedimento si è svolto secondo le previsioni di legge e non risulta essere stato pregiudicato il diritto dei creditori di essere pienamente informati della proposta e del suo contenuto. I creditori hanno potuto nei termini di legge esercitare il diritto di voto sulla proposta e sono stati messi in condizioni di formulare contestazioni e opposizioni.

E' corretta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura camerale agli atti risulta che la sede legale è situata in Tortoli, Comune ricompreso nel circondario dell'Ufficio;

La società ricorrente, inoltre, è legittimata alla proposizione della domanda, considerato che la stessa esercita un'attività commerciale e non risulta essere una "*impresa minore*": è sufficiente al riguardo richiamare le risultanze relative all'ultimo bilancio depositato.

L'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dall'amministratore e dai restanti soci, come risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall'art. 120-*bis* CCII.

La società versa quantomeno in uno stato di crisi, alla luce dell'incapacità di sostenere le obbligazioni assunte già da oltre il quinquennio.

L'ammissibilità della proposta.

Ritiene il Tribunale positiva anche la verifica in ordine alla ammissibilità della procedura. Il debitore ha formulato una proposta di pagamento integrale dei debiti

che prevede una continuità indiretta unitamente alla liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, con finanza esterna e patrimonio offerti dal socio illimitatamente responsabile.

La proposta formulata a tutti i creditori indica anche *“un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”* (art. 84, comma 3, CCII), ed il contenuto del piano è conforme all'art. 87 CCII.

Sulla distribuzione del valore

Con riferimento alle regole di distribuzione delle risorse, l'art. 84, comma sesto, CCII, prevede che, nel concordato in continuità aziendale, il valore di liquidazione debba essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione (cd. regola della priorità assoluta o *“APR”*); per quanto riguarda invece *“il valore eccedente quello della liquidazione”* è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (cd. regola della priorità relativa o *“RPR”*). I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. devono in ogni caso essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta.

Il Tribunale ritiene che la distribuzione delle risorse prevista nel piano risulti conforme alle regole dettate dall'art. 84, comma sesto, CCII.

Infatti, la ricorrente prevede di soddisfare tutti i creditori nella misura integrale, senza alcuna decurtazione, salva solamente la dilazione del pagamento entro il termine indicato di 4 anni per quanto riguarda i creditori privilegiati e chirografari.

Dunque, tanto il valore di liquidazione quanto quello proveniente dalla continuità dovrà essere ripartito secondo la regola distributiva generale.

L'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, prevede che nel piano di concordato debba essere esplicitato *“il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale”*.

Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del *“valore di liquidazione”* del patrimonio sociale risulta necessaria:

- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma terzo, CCII;

- per poter correttamente individuare la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall'art. 84, comma sesto, CCII;

- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma quinto, considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati *“purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”*. Con specifico riferimento alla falcidia dei crediti tributari e contributivi, l'art. 88 CCII precisa che il pagamento non integrale è ammesso *“se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”*.

Secondo la tesi preferibile, per “*valore di liquidazione*” deve intendersi il valore che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell’intero patrimonio sociale, prioritariamente con conservazione dell’aggregato aziendale, considerato che ai sensi dell’art. 214, comma 1, CCII la liquidazione dei singoli beni deve essere disposta soltanto quando risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Nella determinazione del “*valore di liquidazione*” dovrà inoltre tenersi conto delle utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Nel caso in esame, la società ha dato atto che il valore di liquidazione è senz’altro pari e comunque non inferiore a quello liquidatorio, atteso che il patrimonio messo a disposizione dei creditori è composto anche da quello personale del socio illimitatamente responsabile e della società da essa partecipata.

Nessuna azione recuperatoria potrebbe apportare in sede liquidatoria risorse maggiori rispetto a quelle messe a disposizione dei creditori nella proposta di concordato.

La prosecuzione dell’azienda in continuità indiretta consentirà inoltre di percepire i canoni di affitto sino alla successiva vendita, senza con ciò intaccare il valore del patrimonio immobiliare, che verrà ceduto secondo le regole della competitività analogamente a ciò che avverrebbe in sede di liquidazione.

Come chiarito oltre, le regole di distribuzione delle risorse indicate dall’art. 84, commi 5, 6 e 7 CCII sono state rispettate, avendo previsto l’applicazione della priorità assoluta.

Sulla distribuzione delle risorse in sede esecutiva.

Si limita il tribunale in questa fase ad osservare che la proposta di soddisfacimento integrale non esclude il doveroso rispetto dei principi della priorità assoluta in fase di esecuzione e di pagamento, priorità che non è stata derogata. Ovvero, i creditori dovranno essere in ogni caso soddisfatti nel rispetto della cause legittime di prelazione con il ricavato dalla liquidazione dei beni su cui cadono i rispettivi privilegi, non potendosi procedere, con risorse vincolate a favore di alcuni creditori, al pagamento di altri creditori sulla base della considerazione che tutti verranno pagati. Occorre infatti considerare come possibile l'insuccesso del piano, con conseguente necessità in tal caso di assicurare a ciascun creditore in privilegio la preferenza ad esso spettante.

Sulla formazione delle classi

La proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori in tredici classi.

Ritiene il Tribunale rispettate le regole previste per la formazione delle classi, considerato che i creditori raggruppati nella medesima classe posseggono la medesima posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 85 CCII:

- i creditori erariale e previdenziale, per i quali è previsto un pagamento dilazionato nel tempo, sono stati inseriti in apposite classi distinte in ragione della natura del privilegio;
- è prevista una autonoma classe per i creditori bancari titolari di garanzie prestate da terzi;
- è prevista una autonoma classe per le imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.

Tutti i creditori verranno soddisfatti nell'ambito del medesimo orizzonte temporale di 4 anni. Tale previsione non contrasta con il principio di miglior soddisfacimento del ceto privilegiato, atteso che la liquidità deriva dalla cessione dei beni dei terzi

Greco srl e socio Nieddu che hanno messo a disposizione dei creditori il loro intero patrimonio, secondo un ordine prioritario di vendita fino a integrale adempimento della proposta.

Sulla presenza di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Ritiene il Tribunale che il piano di concordato abbia una ragionevole prospettiva di successo, alla luce dell'ingente patrimonio messo a disposizione dei creditori, in grado di assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori e l'attribuzione di risorse residue alla società che potrà così tornare *in bonis*.

Sull'esito della votazione

Sono stati ammessi al voto tutti i creditori che ne hanno diritto secondo le previsioni delineate dall'art. 109, comma 5, CCII. Il voto è stato assicurato ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente entro centottanta giorni ed a quelli di cui all'art. 2751 bis n. 1 entro 30 giorni dall'omologazione, oltre che a tutti i creditori chirografari. Sono stati esclusi dal voto solo i creditori lavoratori di cui alla classe I, ai quali è promesso il pagamento entro 60 giorni dall'omologazione.

L'esito della votazione che si è tenuta regolarmente è stato riportato dal commissario nella relazione del 17.10.2025, in cui egli ha reso noto che hanno votato positivamente 11 classi (per € 3.434.548,52) su 13, con due sole classi dissenzienti (per € 3.164.964,62).

Le due classi dissenzienti sono risultate essere quella ipotecaria, soddisfatta entro 4 anni dall'omologa, e quella chirografaria garantita da terzi.

Deve pertanto condividersi la conclusione rassegnata dal commissario sulla mancata approvazione ai sensi dell'art. 112 co. 1 CCII.

La società concordataria ha chiesto tuttavia l'accertamento dei presupposti per la omologa ai sensi del 112 comma 2 c.c. (c.d. cross-class cram down).

La norma invocata dalla ricorrente consente l'omologa nel caso di mancata approvazione da parte dell'unanimità ricorrendo congiuntamente i seguenti presupposti:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Osserva a tal riguardo il Tribunale che il valore della liquidazione e quello eccedente la liquidazione sono stati destinati al soddisfacimento dei creditori secondo la regola della priorità assoluta, essendo tutti soddisfatti integralmente e senza l'introduzione di limiti o condizioni alle modalità di pagamento dei crediti. Dunque, l'intero patrimonio verrà convertito in moneta e questa verrà distribuita ai creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Né alcun creditore riceverà più dell'ammontare del proprio credito.

Quanto alla condizione prevista dalla lett. d), stante l'avvenuta approvazione da parte della maggioranza delle classi, la regola applicabile è quella della prima parte, ove è previsto che *“almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”*.

A tal riguardo, non è rilevante stabilire se almeno una classe deve essere formata da creditori trattati come privilegiati ovvero se sia sufficiente che il privilegio sussista all'origine, poiché nel caso di specie tra le 11 classi consenzienti vi sono numerose classi di creditori privilegiati originari e votanti in quanto soddisfatti oltre i termini previsti dall'art. 109 co. 5 CCII.

Pertanto, poiché il concordato è stato approvato dalla maggioranza delle classi e almeno una di esse costituita da creditori titolari di diritti di prelazione, sussistono i presupposti per l'omologa.

Il creditore ipotecario che ha votato contro la proposta essendo pregiudicato dalla tempistica di soddisfacimento rispetto alla prosecuzione dell'azione esecutiva, non ha formulato opposizione.

La nomina del liquidatore.

Ai sensi dell'art. 114 – bis CCII, norma prevista dal correttivo ter ed applicabile anche alle procedure pendenti, può essere accolta la domanda della società di nominare un liquidatore per l'esecuzione delle attività di liquidazione del patrimonio, indicato nella persona del dott. Stefano Ponticelli, professionista in possesso dei requisiti di legge.

Visti gli artt. 48 e 84 e ss. CCII;

P.Q.M.

**OMOLOGA IL CONCORDATO PREVENTIVO DI PN AUTO DI G.
NIEDDU & C S.A.S. con sede in Tortolì**

NOMINA liquidatore il dott. Stefano Ponticelli ai sensi dell'art. 114-bis CCII;

DISPONE che il commissario giudiziale sorvegli sull'adempimento del concordato, riferendo al giudice in merito ai fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, e senza indugio in merito ai fatti costituenti inerzia dell'organo amministrativo, ai sensi, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 118 CCII;

DISPONE che il liquidatore giudiziale provveda: a) alle attività di liquidazione previste dal piano secondo l'art. 114 bis CCII; b) alle comunicazioni previste dall'art. 114 co. 5 CCII; c) al pagamento in favore dei creditori delle somme ricavate dalla liquidazione, previo parere positivo del commissario;

DISPONE che l'organo amministrativo assicuri l'esecuzione del piano e della proposta, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, al quale dovrà essere consegnati senza dilazione qualsiasi documento e/o informazione richiesti sulla gestione e su tutte le vicende che interessano l'esecuzione del concordato;

Ai sensi dell'art. 113 CCII dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo

Manda alla cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 145 CCII

Manda al commissario di informare tutti i creditori del presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito internet di gestione telematica della procedura.

Così deciso in Lanusei, 29.6.2026

Il Presidente estensore

Nicola Caschili